

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 11938/2014 REG.PROV.COLL.
N. 13051/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
13051 del 2014, integrato da motivi
aggiunti, proposto dalla signora Gemma
Bertagnolli, rappresentata e difesa
dall'avv. Daniela Terracciano, con
domicilio eletto presso l'avv. Daniela
Terracciano in Roma, viale delle Milizie, 1;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici è domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dell'art. 2 del d.m. del 30/06/2014 n. 526
indetto per la costituzione delle
graduatorie nazionali per l'attribuzione
incarichi a tempo determinato per il
personale docente delle istituzioni AFAM

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del
giorno 26 novembre 2014 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima e
sommara delibazione, il ricorso merita
adeguata considerazione ed
approfondimento atteso che, alla luce
delle argomentazioni della ricorrente e,

soprattutto, dei principi affermati dalla sentenza della Corte europea di giustizia del 12.5.2005 (causa C-278/03) si pone una questione di conformità ai principi UE di libera circolazione dei lavoratori in condizioni di parità, con riferimento all'art. 2, c.1, del D.M. n. 526 del 30.6.2014 (impugnato dalla ricorrente), nella parte in cui (secondo l'interpretazione ministeriale) esclude dal computo dei "tre anni di insegnamento presso le suddette istituzioni" (ndr, di alta formazione artistica, musicale e coreutica), l'esperienza di insegnamento maturata in istituti di pari livello in ambito UE; ritenuto opportuno, anche ai fini della decisione cautelare - che, se fosse di accoglimento, potrebbe produrre effetti pregiudizievoli per le aspettative dei controinteressati - che sia integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti classificati ed inseriti nella graduatoria relativa alla classe di insegnamento COMA/16 (*"Canto rinascimentale e Barocco"*);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in

relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti partecipanti alla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente

quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’ “home page” del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che

disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rinvia per la prosecuzione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2015, ore di rito e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

